

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.169 DEL 09-11-23

---

**Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 -  
OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 COMUNE DI  
FIUMINATA (MC) AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE INDAGINI  
GEOLOGICHE RELATIVE AI LAVORI DI "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI,  
RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL  
CIMITERO" - CUP: I42C21000350001.**

---

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, ad oggi prorogato fino al 31.12.2023 in ultimo dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici (oggi ricoperto dal Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023);
- Con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. sono state definite le norme relative alla messa in atto di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e successivi, ed in particolare è stato stabilito tra l'altro:
  - o art. 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari";
  - o art. 2 comma 1 lettera e): il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;

- art. 2 comma 2: attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1 comma 5 del medesimo decreto legge;
- art. 3 recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"
- art. 14 comma 1 lettera a) e a)-bis: con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici;
- art. 14 comma 2 lettera a): al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, si provvede a predisporre ed adottare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate dall'evento sismico, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- art. 32 il quale disciplina la "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario" e dispone che per gli interventi di cui all'art.14, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

#### **Richiamati:**

- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);
- Il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;
- Il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;
- L'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:
  - ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
  - a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
  - le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

**Dato atto:**

- Che con ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e al Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche tra cui è presente nell'allegato B anche l'intervento in oggetto di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 -

OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 con un importo finanziato di €. 2.100.000,00;

- Che infatti diversi padiglioni del cimitero del capoluogo compresa l'annessa chiesetta sono rimasti lesionati a seguito del sisma del 2016 e per essi sono state emesse alcune ordinanze sindacali di inagibilità, n. 21 del 31.08.2016, n. 170 del 27.12.2016;
- Che in base alla suddetta Ordinanza Commissariale n. 137 del 29.03.2023 lo svolgimento delle attività di progettazione è a cura degli enti proprietari degli immobili che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 è stato individuato quale Rup/Responsabile dell'esecuzione del Contratto relativo al servizio in oggetto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E281156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale;
- Che con medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 l'intervento in oggetto è stato inserito nel bilancio 2023-2025 e nell'elenco annuale del Piano Triennale LL.PP. 2023-2025 – CUI: L002660030436202300005;
- Che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse di cui al Fondo ex articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 disponibili sulla contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016;
- Che pertanto anche all'onere per il servizio in oggetto, compreso l'Iva e la cassa previdenziale, si farà fronte con le risorse di cui ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sopra richiamata;
- Che con nota prot. n. 3786 del 21.06.2023 il Rup ha redatto il documento preliminare alla progettazione nel quale è stato indicato il quadro generale dell'opera e con l'applicazione del D.M. 17 giugno 2016 ha provveduto a determinare gli importi degli incarichi da affidare;
- Che con determina di settore tecnico n. 105 del 21.06.2023 è stata adottata apposita determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B Ord. 137-2023;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 105 del 21.06.2023 è stato altresì stabilito:
  - o Di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto ed il documento preliminare alla progettazione;

- Di demandare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 così come aggiornata in data 30.07.2019) l'espletamento delle procedure di gara relativamente all'affidamento dell'appalto dei servizi in oggetto;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n.140 del 30/05/2023 nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 articolo 47, ritendo di non applicare la facoltà prevista dal quarto comma;
- Che con Ns. nota prot. n. 3792 del 21.06.2023 si è provveduto a trasmettere tutti gli atti alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) per l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi in oggetto;
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 114 del 22.06.2023 è stata avviata p/c del Comune di Fiuminata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 per un importo complessivo dell'intervento pari a €. 184.457,58 di cui €. 7.094,52 per oneri previdenziali ed €. 177.363,06 oltre oneri previdenziali e IVA quale corrispettivo per i servizi tecnici (di cui €. 91.564,39 per la prestazione di progettazione definitiva/esecutiva e €. 85.798,67 quale corrispettivo per la riserva di affidamento dei servizi tecnici relativi all'esecuzione), con valutazione delle offerte attraverso la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice, identificando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del D. lgs. 189/2016 e sm.i. con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2 o al comma 2-bis dell'art. 97 del Codice dei contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- Che con Ns. nota prot. n. 4821 del 04.08.2023 è stato richiesto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche il parere di verifica preventiva dell'ANAC, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), mediante trasmissione della seguente documentazione predisposta dalla CUC: proposta di aggiudicazione e verbali di gara;

- Che con nota assunta al protocollo comunale n. 4845 del 07.08.2023 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche ha comunicato che "Gli atti trasmessi, in quanto afferenti un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 3, comma 1, dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 24 luglio 2023 sono da ritenersi non più soggetti a controllo preventivo di legittimità" e che "L'ente potrà, pertanto, provvedere alla loro pubblicazione/formalizzazione senza necessità di acquisire il relativo parere ANAC";
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 141 del 30.08.2023 sono stati approvati i verbali di gara ed i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – SISMA 2016 – O.C.S.R. n. 137 del 29.03.2023 sono stati aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'RTP costituito dall'Ing. Michele Maria Mancini (Capogruppo Mandatario) nato a Jesi (AN) il 29.12.1983 con sede legale in Jesi (AN) in via Puglisi n. 34 – C.F. MNCMHL83T29E388R – P.IVA: 02596380424 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A3648 nella sua qualità di capogruppo e mandatario del R.T.P costituito con l'Ing. Gianluca Cesareo (Mandante) nato a Ancona (AN) il 03.07.1965 con sede legale in Falconara Marittima (AN) in Via Piemonte n. 31, C.F. CSRGLC65L03A2711, P.IVA: 01365030426, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1541 – l'Arch. Omar Pasquinelli (Mandante) nato a Chiaravalle (AN) il 29.11.1976 con sede legale in Monte San Vito (AN) in Via Marche n. 5, C.F. PSQMRO76S29C615U, P.IVA: 02251390429, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Ancona con il n. 1102 - l'Ing. Carlo Sfrappini (Mandante) nato a San Severino Marche (MC) il 20.06.1989 con sede legale in San Severino Marche (MC) in Via Massarelli n. 33, C.F. SFRCL89H20I156S, P.IVA: 02045200439, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A1976, per un importo di €. 54.618,16 (Euro cinquantaquattromilaseicentodiciotto/16) oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso offerto del 40,35% (quarantavirgolatrenta cinque%), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 51.178,91 oltre iva ed oneri contributivi, sempre al netto del medesimo ribasso offerto del 40,35%, che eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'U.S.R. - CUP: I47H19001030001 e CIG: 99092625B0;
- Che infatti ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 comma 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., secondo cui la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione", l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla

direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario".

- Che inoltre, a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema FVEO), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con nota del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone del 30.08.2023 protocollo n. 8565;
- Che con determina di settore tecnico n. 148 del 03.10.2023, prendendo atto della suddetta aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, si è provveduto a liquidare a favore dell'**Unione Montana Potenza Esino Musone**, in base alla Convenzione in essere tra le parti, la somma complessiva di **€. 2.262,22** relativa al rimborso delle spese di gara sostenute dalla C.U.C. in merito all'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO" – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B come di seguito esplicitate ed indicate nella nota assunta al protocollo comunale n. 6100 del 02.10.2023:
  - la somma di **€. 849,45** quale corrispettivo che il Comune di Fiuminata deve versare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'espletamento della gara in oggetto come previsto nella Delibera di Giunta dell'Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019;
  - la somma di **€. 283,78** che il Comune di Fiuminata quale quota relativa all'Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 e 5 del Decreto Lgs. 50/2016, ossia al 10% dell'intero importo ex art.113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C. (art. 4 lettera "I") approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7/2019;
  - la somma di **€. 563,28**, a copertura delle spese di pubblicazione del bando della gara;
  - la somma di **€. 565,71**, a copertura delle spese di pubblicazione dell'esito della gara;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 73, comma 4 e art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comma 2 del D.M. MIT 02/12/2016, le spese sopra indicate per la pubblicazione dell'avviso di bando e di esito di gara (Guri e giornali) per un importo di €. 563,28+ €. 565,71= €. 1.128,99, come sopra indicate, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario al Comune (richiesti con Ns. nota prot. n. 6108 del 03.10.2023);
- Di dare atto che pertanto rimane a carico del Comune di Fiuminata, a valere sulla quota dei fondi di sisma assegnati, la somma di **€. 1.133,23** (€. 2.262,22 importo totale - €. 1.128,99 importo da rimborsare al comune da parte dell'aggiudicatario);
- Che in data 19.10.2023 con Rep. n. 23 è stato sottoscritto con il Capogruppo Mandatario dell'RTP suddetto Ing. Michele Maria Mancini Michele Maria Mancini (Capogruppo

Mandatario) nato a Jesi (AN) il 29.12.1983 con sede legale in Jesi (AN) in via Puglisi n. 34 – C.F. MNMHL83T29E388R – P.IVA: 02596380424 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A3648 il contratto di affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – SISMA 2016 – O.C.S.R. n. 137 del 29.03.2023;

- Che successivamente i servizi tecnici di progettazione di cui sopra sono stati formalmente consegnati con apposito verbale prot. n. 6572 del 24.10.2023;
- Che nel frattempo con determina di settore tecnico n. 160 del 17.10.2023 si è provveduto ad affidare in via definitiva, per mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, a favore del Dott. Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S - iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369, il servizio di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale relativi ai lavori di ai lavori di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 per un importo di €. 13.964,68 oltre oneri contributivi ed IVA (Totale €. 17.036,91) al netto di un ribasso offerto del 3% (tre per cento) - CIG: Z623C53D99;

#### **Considerato:**

- Che per la redazione della relazione geologica e per la stesura della progettazione esecutiva è necessario procedere ad effettuare alcune indagini geologiche e sismiche necessarie per la caratterizzazione del sito;
- Che all'uopo, come previsto nell'incarico affidato, il Dott. Geol. Giacomelli Paolo, nato a Macerata (MC) il 04.07.1964 e residente in Montelupone (MC) in via Santa Caterina n. 12 – C.F. GCMPLA64L04E783S - iscritto all'ordine dei geologi della Regione Marche con il n. A369, ha trasmesso in data 25.10.2023 con nota assunta al protocollo comunale n. 6618, un piano delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche da realizzare per la caratterizzazione del sito comprensivo di perizia di stima per un importo complessivo di €. 4.501,71 + Iva 22%;
- Che pertanto, risulta necessario procedere all'affidamento dei lavori suddetti ad apposito operatore economico iscritto ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI;

#### **Visto:**

- L'art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023 che così dispone:

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*



*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*  
[...]

- Che per l'affidamento diretto di cui al punto precedente è previsto che, in relazione agli operatori economici, "siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- Che inoltre con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge n. 21 del 26 febbraio 2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:

*a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è possibile l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".*

- Che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Accertato che non sussistono elementi tali affinché sia riscontrabile un interesse transfrontaliero certo;
- Che inoltre l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 prevede che tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- Che pertanto questa stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;

- Che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. 36/2023;
- Che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede l'esecuzione integrale, cioè eseguito in forma completa al fine di non compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;
- Che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 24.07.2023, essendo l'importo dei servizi inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, non deve essere acquisito dall'Anac, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il parere preventivo di verifica degli atti della procedura di selezione;
- Che il fine che si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- Che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, considerata l'urgenza (l'Ordinanza Commissariale n. 137/2023 suddetta prevede che i lavori siano iniziati entro il 31.12.2023) ed il modesto importo, secondo il principio di rotazione degli incarichi richiedere apposito preventivo di spesa direttamente alla Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436;
- Che in data 25.10.2023, assunto al protocollo comunale n. 6620, è pervenuto il preventivo per l'affidamento dei lavori di realizzazione indagini geologiche e sismiche relativi alle opere di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA’ E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 da parte della Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436 per un importo di €. 4.276,62 oltre IVA 22% (Totale €. 5.217,48) al netto di un ribasso offerto del 5% (cinque per cento), indagini così come previste nel programma redatto dal Geol. Giacomelli Paolo;
- Che l'offerta presentata dalla Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) è ritenuta conveniente e congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione;
- Che il RUP ha ritenuto congruo il prezzo offerto;
- Che l'operatore economico su indicato è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

- Che la prestazione da richiedere è inquadrabile nella categoria “lavori” e pertanto non rientra nella procedura di acquisizione con lo strumento di acquisto Me.Pa./Convenzioni Consip (mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni);
- Che l’operatore economico selezionato ha prestato apposita dichiarazione contenuta, agli atti non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023;
- Che sono stati verificati i requisiti di idoneità e capacità economica finanziaria e tecnica dell’impresa;
- Il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 36/2023 in quanto la ditta non ha mai lavorato per il comune di Fiuminata;
- Che dall’esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all’affidamento dei lavori in oggetto, avendo l’operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l’assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Precisate, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le seguenti clausole essenziali:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Realizzazione indagini geologiche e sismiche relative ai lavori di ai lavori di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA’ E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP_F1_2021_MAR_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001
FORMA DEL CONTRATTO	Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Specificate nella presente determinazione
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera “a” del D.Lgs. 36/2023.

- Dato atto che data la modesta entità dell’importo contrattuale, non viene richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- Il parere n. 757 del 15/10/2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono presi in considerazione criteri di aggiudicazione;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva “DURC ON LINE” acquisito dal portale dell’Inail con scadenza in data 19.12.2023 dal quale si prende atto che la Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

- Che la Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436 è regolarmente iscritta ALL’ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI;
- Che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente alla Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436;
- Dato atto che per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni;

**Ritenuto:**

- Che pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione indagini geologiche e sismiche relative alle opere di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA’ E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 a favore della Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436 per un importo di €. 4.276,62 oltre IVA 22% (Totale €. 5.217,48) al netto di un ribasso offerto del 5% (cinque per cento);
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- Il D. Lgs n. 36/2023;
- Il D. L. n. 189/2016 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120;
- Visto il Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 29 Luglio 2021 n. 108;
- Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

- L'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Richiamati il codice unico CUP: **I42C21000350001** ed il CIG: **Z283D1F5CA** relativi all'affidamento del servizio in questione;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di affidare in via definitiva, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023, a favore della Ditta Terraqua s.a.s. con sede in Macerata (MC) in via Piave n. 64 – P. Iva n. 01938250436, i lavori di realizzazione indagini geologiche e sismiche relative alle opere di “RESTAURO LOCULI DANNEGGIATI, RIPRISTINO/MANUTENZIONE VIABILITA' E RESTAURO CHIESA ANNESSA AL CIMITERO” – IDENTIFICATIVO OPERA IDENTIFICATIVO OPERA N. 637 - OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0239 - All. B - CUP: I42C21000350001 – Ordinanza Commissariale n. 137/2023 per un importo di €. 4.276,62 oltre IVA 22% (Totale €. 5.217,48) al netto di un ribasso offerto del 5% (cinque per cento) – offerta presentata in data 25.10.2023 ed assunta al protocollo comunale n. 6620;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze e competenze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del presente affidamento ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto fatti salvi i maggiori danni derivanti subiti dall'amministrazione per il ritardo nella realizzazione dell'intervento programmato;

- Di dare atto che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 e s.m.i. tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del progetto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e che, relativamente al RUP, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" suddetto nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese/professionisti con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area tecnica;
- Di dare atto che all'onere per i lavori in oggetto, compreso l'Iva, si farà fronte con le risorse di cui ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sopra richiamata;
- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b);
- Di dare atto che è sempre autorizzata l'esecuzione d'urgenza, in attesa dell'esito dei controlli in riferimento ai requisiti ex artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 76/2020 (applicabile sempre – è stata espunta la "scadenza" di norma transitoria);
- Di dare atto che l'incarico suddetto dovrà essere espletato secondo le modalità e condizioni di seguito riportate:
  - o Le prestazioni dovranno essere svolte dal professionista nel corso dell'anno 2023 ed in particolare il tempo previsto per la realizzazione e la consegna dei risultati delle indagini è di **n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione della presente determina di affidamento a titolo di accettazione delle condizioni;
  - o Le prestazioni dovranno essere eseguite alla presenza del Dott. Geol. Giacomelli Paolo e di

- un rappresentante del gruppo di progettazione e comunque sotto la supervisione dell'U.T.C. comunale;
- Il compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico verrà liquidato alla ditta in un'unica soluzione entro 60 giorni a seguito della consegna dei risultati delle indagini previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva;
  - Nel caso di non rispetto delle tempistiche suddette sarà comminata alla ditta una penale pari **all'1 (uno) per mille del corrispettivo pattuito** per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10%, superato il quale è prevista la risoluzione del contratto oltre alla richiesta di eventuali danni in caso di perdita del finanziamento;
  - Gli elaborati relativi alle suddette verifiche dovranno essere presentati in due copie cartacee oltre che su supporto informatico con firma digitale;
  - L'operatore economico affidatario, con il presente affidamento, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 e s.m.i. tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
  - Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:
    - Clausola n. 1: «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.».
    - Clausola n. 2: « Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
    - Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
  - Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:
    - Clausola n. 1: L'affidatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di

Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

- Clausola n. 2: L'affidatario si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.
- L'affidatario assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:
  - obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
  - obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);
  - accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
  - obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
  - impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la



- cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art 3, comma 2);
  - qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del Protocollo (art.3, comma 2);
  - impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");
  - obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");
  - obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b");
  - obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");
  - obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della

- manodopera (art. 6, comma 2, lettera “d”);
- impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera “a”);
  - impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera “b”);
  - impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera “c”);
  - accettazione espressa del fatto che, l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo medesimo.
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  - Di impegnare la spesa complessiva di €. 5.217,48 relativa ai lavori in oggetto al capitolo 2733, competenza 2023 di cui ai fondi stanziati con dal Commissario Straordinario Sisma con Ordinanza n. 137 del 29.03.2023;
  - Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza, all’Albo Pretorio, alla ditta Terraqua S.a.s., all’Ing. Michele Maria Mancini, al Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 ed all’Ufficio Ricostruzione Marche.
  - Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to CHIARALUCE FRANCESCA

---

Li, 09-11-23

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

Li 10-11-2023

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10-11-023 al 25-11-023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

Li 27-11-23

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
MASSACCI LORENZO

Li 10-11-2023



